

Ill.ma 6^a Commissione Finanze e Tesoro Senato della Repubblica

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE

CONTRIBUTI E PROPOSTE DEL PRESIDENTE DI ANASF MAURIZIO BUFI

Roma, 18 gennaio 2012



Premessa.

A nome di tutti gli iscritti di Anasf, associazione che rappresenta i promotori finanziari, e mio personale, ringrazio il Presidente Senatore Mario Baldassarri ed i membri della Commissione per l'opportunità offertaci di poter contribuire al dibattito in merito alla delega conferita al Governo sulla riforma fiscale e lo sviluppo dell'economia.

La nostra categoria professionale è costantemente a contatto diretto con i risparmiatori, dei quali ascolta esigenze, aspettative e preoccupazioni, e rappresenta quindi un elemento naturale di sensibilità verso il pubblico risparmio.

Riteniamo conseguentemente di poter evidenziare alcuni ambiti sui quali si renda a nostro avviso opportuno un intervento normativo integrativo, sia per criteri di equità che di opportunità politica di contesto, per i quali andremo a fare le nostre osservazioni e proposte conseguenti.

Introduzione.

I temi sui quali desideriamo intervenire riguardano gli aspetti generali della fiscalità in materia di rendite finanziarie e di trattamento fiscale dei Piani Individuali di Risparmio, i cosiddetti PIR.

Tratteremo singolarmente i vari temi, procedendo, laddove possibile o ritenuto opportuno, a suggerire ratio e modalità applicative.

Ci preme segnalare come, in particolare, sul tema della fiscalità relativa alle rendite finanziarie, si sia prestata attenzione a proporre soluzioni a impatto zero sulle previsioni di gettito, ma assolutamente significative per tutti i cittadini italiani e quindi auspicate dai medesimi, rappresentando così espressione politica di vicinanza. Intendiamo quindi partire proprio da questo importante argomento nella nostra esposizione.

1) Perequazione della fiscalità in materia di rendite finanziarie.

Il DLgs 461/97 ha modificato il TUIR – DPR 917/86 in materia di tassazione delle rendite finanziarie. La combinazione tecnica con il TUF – DLgs 58/98 ha coordinato e normato la suddetta tassazione. Su questa materia si sono inserite la Legge 10 del 26 febbraio 2011 e le recenti manovre attuate dal Governo e convertite in Leggi dello Stato.



Il combinato-disposto di questo insieme normativo, che si sostanzia, per l'argomento di nostro interesse, nella sparizione del c.d. regime del risparmio gestito in capo al risparmiatore persona fisica, mette ancor più in evidenza una anomalia d'origine.

Tale anomalia risiede nella forzosa differenziazione della definizione dei redditi, siano essi a saldo negativo o positivo, in materia di rendite finanziarie con la divisione in redditi da capitale e redditi diversi e l'impossibilità di "comunicazione" e compensazione tra loro.

Gli effetti della anomalia risultante dal combinato-disposto citato si rendono più evidenti nell'ambito degli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR, strumenti che, negli anni, sin dalla loro istituzione in Italia con la Legge 77 del 23 marzo 1983 e successiva armonizzazione di tutti gli strumenti analoghi in sede UE, sono sempre stati indicati come socialmente basilari per una migliore distribuzione ed equità nella gestione della ricchezza tra i cittadini del nostro Paese e quindi sostenuti nella loro diffusione.

Infatti, nella quota di un fondo comune di diritto italiano o nella azione di un comparto di una sicav di diritto europeo si trova parte esatta dell'intero patrimonio sottostante, sia esso formato da valori e redditi positivi e/o negativi da capitale piuttosto che diversi, in modo indifferenziabile. Risulta però che queste componenti siano arbitrariamente trattatibili in modo diverso dal punto di vista fiscale in capo al percettore, dato che è stabilito che vi possa essere compensazione solo tra plusvalenze e minusvalenze della stessa natura, definendo in pratica che l'eventuale guadagno conseguito sia sempre reddito da capitale, mentre la perdita si configuri come reddito diverso.

Dall'1 luglio 1998 al 30 giugno 2011 tale situazione veniva lenita dalla possibilità di poter portare a compensazione, in seno a rapporti con lo stesso intermediario produttore, tra minusvalenze conseguite e successive plusvalenze maturate negli OICR, fermo restando che l'eventuale plusvalenza, in sede di liquidazione ed effettiva percezione da parte del risparmiatore, venisse assoggettata regolarmente a tassazione all'aliquota prevista per le rendite finanziarie, salvo nel caso degli OICR di diritto italiano, fino all'ultima data definiti nettisti verso il contribuente.

Dal 1 luglio 2011 quest'ultima distinzione è venuta a cadere, vista la Legge 10/2011, e la definizione del momento fiscalmente rilevante per ogni operazione messa in atto dal risparmiatore, ivi compresi i c.d. "switch" di prodotto, ne impedisce qualsiasi compensazione tra prodotti/servizi invece tra loro omogenei per forma e sostanza.

In realtà, la compensazione tra minusvalenze e plusvalenze non è completamente negata. Ad oggi si applica solo all'interno della gestione del singolo prodotto/comparto, ma per il risparmiatore vi è la costrizione, in caso di generazione di minusvalenze in sede di vendita di OICR, di ricercare titoli,



prodotti o servizi diversi per natura e forma rispetto alla categoria degli OICR citati, qualora intenzionato ad ottenerne giusta compensazione. Tale conclusione è paradossale nel principio (valenza sociale degli OICR non tutelata) ed iniqua negli effetti, generando nella maggioranza dei casi una situazione di sperequazione fiscale, posto anche che l'utente medio degli OICR sia tipicamente rappresentato dal piccolo risparmiatore, categoria altrimenti richiamata nella maggior tutela.

Più in generale, la distinzione tra le due definizioni di redditi in materia di rendite finanziarie, per le medesime elencate e dettagliate nei testi di Legge, fatte salve specifiche eccezioni lì riportate, risulta anacronistica e di dubbia utilità. Infatti, esiste sempre la possibilità estrema, per il risparmiatore, di trovare soluzione, con il rischio di creare flussi dannosi per il pubblico risparmio a causa della complicazione realizzata, anche in virtù di costi accessori sopportati, altrimenti eliminabili.

La fiscalità attuale in materia di rendite finanziarie è stata definita "distorsiva" ed "inadeguata" dalla Banca d'Italia, nella sua audizione del 13 ottobre 2011, espressioni sulle quali ci troviamo in sintonia.

La soluzione proposta, in linea principale, si sostanzia nella modifica dell'articolato inerente del TUIR, con l'unificazione delle definizioni di "redditi da capitale" e "redditi diversi" in "redditi finanziari", salvo i casi specifici, come le partecipazioni qualificate, già chiaramente indicati nel testo attuale, giungendo così alla armonizzazione e perequazione della tassazione generale delle rendite finanziarie, ferma restando la sequenza temporale esistente per la valutazione del maturato al momento della effettiva liquidazione.

In subordine, si chiede di considerare la possibilità di esplicitare, in un comma del TUIR, la specificità degli OICR italiani ed armonizzati UE quale tipologia di strumenti d'investimento a sè stante, così come già ampiamente appositamente normata a livello tecnico, e di stabilirne il trattamento fiscale considerando omogenee tra loro le plusvalenze e le minusvalenze generate in operazioni di acquisto e vendita dei medesimi. Ciò andrebbe a risolvere la sperequazione messa in atto dalle norme recentemente adottate e manterrebbe il riconoscimento di tali strumenti finanziari quali supporti fondamentali allo sviluppo della gestione del risparmio che consenta a tutti i cittadini di avere pari opportunità, a prescindere dall'entità della propria ricchezza finanziaria.

Rimarchiamo nuovamente il fatto che le soluzioni proposte risultino a impatto zero nelle previsioni di gettito, come accennato nella introduzione a questo documento, considerato che, per



quanto concerne le plusvalenze maturate e sottoposte a tassazione non vi sia alcuna modifica, mentre per l'ambito delle compensazioni si tratti di semplificazioni procedurali e di contenuto tecnico. Si ricorda che il dettato della Direttiva europea 39/2004/CE c.d. MiFID, recepita dal nostro ordinamento, prevede la perizia degli intermediari nella maggiore tutela della clientela *retail*, formata tipicamente dai risparmiatori; detti intermediari dovrebbero quindi ricercare soluzioni atte a non danneggiare fiscalmente i cittadini, di fatto equivalendo, magari con soluzioni complesse ed artificiose, alla semplificazione proposta.

2) Armonizzazione delle aliquote in materia di rendite finanziarie.

La riforma ha, tra i vari obiettivi, l'armonizzazione delle aliquote impositive in materia.

Persegue tale fine unificando le due aliquote del 12,50% e del 27% in una unica, pari al 20%.

Tale riforma resta comunque incompleta, come ancora giustamente rimarca sempre la Banca d'Italia nella sua audizione del 13 ottobre 2011 precedentemente citata e come viene segnalato da molti altri illustri esperti.

L'eccezione relativa ai titoli del debito pubblico e di altri assimilabili, quali quelli emessi dai Paesi della white list, e ai buoni postali, rappresenta quindi a nostro avviso un altro elemento distorsivo e sperequativo per il mercato, foriero di problemi negli equilibri tra gli attori del medesimo.

Siamo peraltro consapevoli, da operatori professionali del settore e, al contempo, cittadini italiani, dell'esigenza dettata dal contesto storico socio-economico del Paese di mantenere un incentivo, che favorisca mediante un beneficio fiscale indotto la sottoscrizione, in particolare, dei titoli rappresentativi del nostro debito pubblico.

Suggeriamo comunque la previsione, superata la fase attuale, di un ulteriore accorpamento delle due aliquote residue nella aliquota unica del 20%.

3) Definizione e trattamento fiscale dei Piani Individuali di Risparmio (c.d. PIR).

La previsione, inserita nella manovra finanziaria, della definizione dei Piani Individuali di Risparmio incontra il nostro pieno sostegno, rispondendo infine ad un bisogno di sistema segnalato da parte della nostra categoria professionale da decenni.

Anche tesaurizzando l'esperienza di analoghe soluzioni in altri Paesi e tendendo a dare una interpretazione più semplice possibile per l'utente finale, siamo certi che l'istituzione dei PIR rappresenti una grande opportunità a sostegno del pubblico risparmio se, in particolare, alla definizione della forma corrisponderà un beneficio fiscale che risulti incentivante all'utilizzo dei medesimi da parte dei risparmiatori italiani.



Ciò consentirà a questi ultimi di costruire la propria previdenza attraverso una gamma completa di soluzioni, anche differentemente normate e tra loro complementari per modalità e forma.

La nostra proposta consiste nel definire la durata minima dei PIR in cinque anni, prevedendo anche modalità flessibili di versamento e limiti minimi, dettati da esigenze amministrative, particolarmente accessibili al pubblico.

Ai PIR potranno essere assimilati tutti i piani di investimento in prodotti e strumenti finanziari regolamentati, quali gli OICR, già in essere con ulteriore decorrenza minima pari a quanto sopra definito alla data di entrata in vigore della norma eventuale.

Dal punto di vista del beneficio fiscale, si propone, in linea principale, che sulle somme così accantonate, liquidate successivamente alla data minima prevista ovvero dopo la scadenza dei PIR medesimi, sempre se successiva al termine minimo, venga riconosciuta l'esenzione dalla tassazione sulle rendite finanziarie per le eventuali plusvalenze maturate.

In subordine, si propone che tale tassazione venga ridotta all'aliquota del 12,50%.

Le condizioni summenzionate porterebbero, secondo le nostre stime, ad una incentivazione strutturale della propensione al risparmio, dando beneficio al sistema economico del nostro Paese, con potenziali effetti di stabilizzazione degli investimenti e dei mercati, alleviando anche il trauma sistemico dato da eventuali interventi strutturali di riforma della previdenza in Italia.

4) Applicazione dell'imposta di bollo sulla ricchezza mobiliare.

In merito alla decisione, presa dal Governo in sede di manovra correttiva dei conti pubblici, di modificare l'entità dell'imposta di bollo e le tipologie di valori, servizi e prodotti sui quali applicare la medesima, la nostra Associazione sostiene quanto segue:

- a) dovrebbe essere inserita una soglia di applicazione di 50.000 euro per gli investimenti (in particolare titoli di stato e prodotti del risparmio gestito) per garantire maggiore equità nei confronti dei piccoli e piccolissimi risparmiatori;
- da tale applicazione progressiva non devono essere escluse forme di risparmio quali i conti deposito e similari, che altrimenti risulterebbero immotivatamente avvantaggiati rispetto a qualsiasi altra forma di investimento, ivi compresi i titoli del debito pubblico detenuti dai risparmiatori in depositi amministrati;



- c) siamo perfettamente d'accordo sulla esenzione sui conti correnti e depositi ordinari bancari e postali con saldi medi mensili fino a 5.000 euro;
- d) si chiede che le comunicazioni periodiche relative a prodotti finanziari posseduti dai risparmiatori, sotto forma di OICR di diritto italiano o armonizzati europei, siano esentate dal prelievo supplementare annuale/periodico dell'1 per mille (1,5 per mille nel 2013), a salvaguardia, in particolare, dei piccoli risparmiatori.

Conclusioni.

La nostra sensibilità professionale quotidiana ci ha portati alla formulazione del presente documento, con l'obiettivo di fornire un contributo fattivo al prossimo sviluppo normativo con una sempre maggiore rispondenza all'evoluzione dei bisogni dei cittadini italiani.

La semplificazione impositiva e l'incentivo al risparmio personale dei cittadini sono ambiti a nostro avviso importanti per l'armonizzazione sociale del nostro Paese, pur nel rispetto degli importanti obiettivi economici che ci si pone a livello di sistema.